

STATU- TO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 Costituzione e sede

E' costituita, tra lavoratori autoferrotranvieri in servizio e non dipendenti da società che svolgono pubblici servizi di autotrasporti o da concessionarie di tali servizi, dipendenti in servizio e non di Enti locali nonché di società ad essi connesse e di quanti operano all'interno di pubblici servizi, una società cooperativa, con sede in Catania, denominata "CAMA - SODEL MUTUO SOCCORSO PREVIDENZA E ASSISTENZA PUBBLICI SERVIZI - Società Cooperativa" in sigla "CAMA - SODEL Soc. Coop."

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2

Durata - Adesioni

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. La Società, previa delibera del Consiglio di amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, ad una o più associazioni nazionali delle cooperative e mutue.

Articolo 3

Scopo Mutualistico

La società, nell'ambito esclusivo della mutualità prevalente di cui all'art. 2512 e segg. del cod. civ., ha lo scopo di esplicare attività previdenziale e mutua assistenza a favore dei soci e cioè:

"LA PREVIDENZA", per la formazione di capitali individuali a ciascun socio, costituenti, insieme al capitale azionario della società, i mezzi per esercitare le finalità assistenziali di cui in seguito;

"LA SOVVENZIONE", consistente in assistenza economica ai soci mediante anticipazioni e prestiti;

"IL MUTUO SOCCORSO", consiste in varia forme di assistenza mutua sociale;

Le suindicate attività sono determinate da regolamenti interni approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

I fondi raccolti dalla società dovranno essere impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale. I fondi non destinati a tale scopo dovranno essere investiti in titoli di Stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di

organismi d'investimento collettivo anche in valori mobiliari. La società può raccogliere risparmio tra i soci in stretta osservanza dell'art. 2 del D.M. 29.3.1995, lasciando al Consiglio la possibilità di fissare le modalità di remunerazione. La raccolta tra i soci non può dovunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati alla emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

La società potrà, altresì, essere intermediario di fondi per il microcredito nonché soggetto eleggibile per la gestione di fondi comunitari, nazionali, Fesr, Fse, e di Enti locali. Essa potrà, pertanto, provvedere alla gestione e all'erogazioni di prestiti nel rispetto della normativa in materia e ai suoi servizi accessori.

Sempre in via strumentale ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente, può costituire o assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese nel rispetto delle disposizioni di legge ed escluso, in ogni caso, il collocamento dei titoli.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

Numero, requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative.

Sono ammessi come soci tutti i dipendenti in servizio e non presso le società di cui all'articolo 1 che non siano in prova i quali ne facciano domanda e vi siano ammessi dal Consiglio di Amministrazione della Cassa; nonché i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, della stessa Cassa, indipendentemente dall'età. Possono altresì essere soci i dipendenti di società, consorzi ed enti pubblici che svolgono direttamente in concessione, convenzione o mediante altre formule contrattuali attività considerate servizi pubblici nonché di società aventi contratti di appalto di fornitura o di servizi con le società suddette .

Possono essere anche soci della cooperativa il coniuge ed i parenti fino al 3° grado dei soci di cui al predente punto 2..

A domanda possono essere ammessi come soci i dipendenti in servizio parziale a tempo determinato presso le società di cui all'art.1 ed anche durante i periodi in cui non viene svolta l'attività lavorativa, essi devono versare un contributo mensile in conto capitale sociale commisurato determinato dal Consiglio di Amministrazione.

A domanda possono conservare la qualità di soci i dipendenti in quiescenza. Ad essi è fatto obbligo di versare una o più quote del capitale sociale.

In alternativa i soci in quiescenza possono conservare la qualità di soci a condizione che non ritirino il capitale so-

ziale versato e versino la quota di contributo mensile di cui all'art.7. In tal caso ai soci stessi spetterà all'atto del recesso il rimborso del capitale; essi, inoltre, potranno ricevere prestiti fino all'ammontare del capitale sociale versato.

Articolo 5

Domanda di ammissione

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati:

cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;

dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Società.

Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445. Per essere socio della Cooperativa è indispensabile il requisito di onorabilità . Unitamente alla domanda di ammissione, il Socio dovrà, quindi, produrre anche dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante la propria onorabilità.

Articolo 6

Procedura di ammissione

Il Consiglio d'amministrazione, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Articolo 7 Obblighi dei soci

Il socio è tenuto:

All'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;

Pagare un contributo mensile, per tutto il tempo in cui rimarrà socio della Cassa e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione; tale contributo va imputato a capital.

Versare un contributo a fondo perduto determinato dal Consiglio di Amministrazione destinato ai progetti di mutualità per le famiglie dei soci (previsto dal regolamento) ed all'eventuale copertura delle spese gestionali, entro le scadenze fissate.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Articolo 8

Sospensione, Esclusione e Recesso

La sospensione totale delle retribuzioni fatta al socio dalla società, per infrazioni disciplinari non dolose, arresta automaticamente l'anzianità di Cassa, la quale riprende il normale corso, allorquando il socio assumerà nuovamente servizio, tranne che questi voglia egualmente pagare, con versamenti diretti in ufficio o a mezzo c/c postale, fintanto che non sarà chiarita la sua posizione. Se invece il socio in parola non vorrà pagare nel modo sopracitato, potrà, alla ripresa del servizio, dilazionare gli arretrati per la continuità dell'anzianità, secondo i criteri che il Consiglio riterrà opportuni. Al suddetto socio, per il tempo della sua sospensione, sarà addebitato o accreditato l'eventuale deficit o utile d'esercizio.

E' da chiarire, che al socio non più riammesso in servizio nella società della quale era dipendente, la liquidazione sarà determinata con la data della effettiva interruzione dei pagamenti delle quote alla Cassa.

In caso di sospensione o interruzione del servizio, per ragioni diverse da quelle di cui al superiore comma 1 tutti i diritti nascenti dal presente Statuto, eccetto quelli relativi al decesso del socio, restano sospesi o interrotti.

E' data facoltà insindacabile al Consiglio di Amministrazione, per apprezzabili motivi, di concedere ugualmente le citazioni statutarie nella misura che riterrà opportuna.

La cessazione del rapporto di servizio della società di cui all'articolo 1, determina la cessazione della qualità di socio della Cassa, salvo la volontà del socio di conservare la qualità di socio secondo le modalità descritte nel presente statuto.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo precedente, la qualità di socio della Cassa si perde per:

decesso, salvo il diritto ai benefici derivanti dal presente Statuto;

recesso volontario del socio dalla Cassa da notificarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima;

esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il socio si sia reso moroso, non pagando per tre mesi il contributo mensile o la rata di pagamento in restituzione degli eventuali arretrati, o nel caso di morosità nella restituzione degli eventuali prestiti al socio, il quale persista nella morosità, nonostante la diffida a regolarizzare, e trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della diffida; nel caso altresì in cui il socio abbia commesso atti contrastanti con gli interessi morali e materiali della Cassa; nel caso di volontaria e dolosa inosservanza del presente Statuto e relative disposizioni complementari; nel caso infine in cui il socio commetta gravi atti e fatti nei confronti degli amministratori della Cassa.

Il socio che perde tale qualità, in caso di esclusione o recesso volontario ai sensi dei precedenti commi, ha diritto solamente al rimborso delle quote sociali versate fino alla data in cui cessa di essere socio, decurtate di eventuali perdite pregresse, risultanti dai bilanci regolarmente approvati dall'assemblea dei soci per gli anni di competenza.

Nel caso di recesso volontario di un socio dalla cassa questo non ha diritto al rimborso degli interessi a qualsiasi titolo vantati e/o altri benefici eventualmente spettanti, ad esclusione del rimborso della quota sociale versata fino a quel momento, sempre al netto di eventuali perdite pregresse.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo come previsto dall'art. 2532 c.c.

Compatibilmente con lo scopo mutualistico e gli equilibri finanziari della Cassa il Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto statuito dal precedente comma, potrà diversamente deliberare.

Articolo 9 Decesso del Socio

In caso di morte del socio e dei seguenti congiunti, la Cassa provvederà alle solennità funerarie come appresso:

per la morte del socio corrisponderà, al familiare più prossimo, una somma come previsto dal regolamento; determinata dal Consiglio di Amministrazione;

per la morte del coniuge o del figlio, purché celibe o nubile ed a carico del socio, una somma in denaro determinata dal consiglio di amministrazione; per il figlio che fosse di età inferiore al 3° mese di vita, il contributo in denaro verrà ridotto del 50%.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà anche all'aggiornamento delle somme, per adeguarle alla eventuale inflazione della moneta.

Il socio o gli aventi diritto dovranno dare immediatamente

comunicazione del decesso delle persone sopraindicate e successivamente presentare il relativo certificato di morte in carta libera alla Cassa.

Nel caso di morte o di grave malattia del socio, contratta in qualsiasi momento del rapporto di lavoro da cui deriva la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità lavorativa permanente a qualunque servizio e si è in presenza di una invalidità documentata del cento per cento (100%) la cassa corrisponderà agli eredi, in caso di morte, o al socio stesso, in caso di inabilità permanente al lavoro, una indennità secondo le modalità previste dal regolamento;

In caso di pubbliche calamità verificatesi nella località in cui hanno sede i soci della Cassa, il Consiglio di Amministrazione potrà sospendere, con deliberazione di carattere generale, gli effetti relativi al capitolo decessi determinandone la durata.

Articolo 10

Liquidazione in caso di decesso, recesso, esclusione del socio La liquidazione degli importi spettanti ai soci avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto, compatibilmente con le esigenze sociali, entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso in ottemperanza dell'art. 2535 c.c..

TITOLO III

Partecipazioni - Strumenti finanziari - Prestiti

Articolo 11

La partecipazione sociale

La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresentata da azioni del valore nominale di euro 25 ciascuna, che non vengono emesse, rilasciando la cooperativa ai soci apposita dichiarazione scritta attestante il numero di azioni dagli stessi sottoscritte.

Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ult. comma.

Articolo 12

Strumenti finanziari

E' consentito alla cooperativa emettere strumenti finanziari partecipativi e non destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2526 c.c.-.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria (anche volta a delegare il CdiA ad emanare un regolamento apposito di emissione) con la quale devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti di legge:

l'importo complessivo dell'emissione;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori;
l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso. Articolo 13
Modalità di voto degli strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita

Ai medesimi soci, in considerazione dell'interessi che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 14 Assemblee speciali

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari partecipativi e non sono costituiti in assemblea speciale, giusto quanto dispone l'art. 2541 c.c.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 15

Raccolta di risparmio e Prestiti sociali

I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea Ordinaria. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono

disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

Articolo 16 Sovvenzione

La Cassa potrà concedere ai soci dei prestiti al tasso d'interesse, in vigore al momento della richiesta, stabilito dal Consiglio di Amministrazione con regolare delibera. Tasso da applicare sull'ammontare lordo della somma concessa in finanziamento, capitale e interesse con l'obbligo di rimborso mediante rate mensili a cominciare dal primo mese successivo alla concessione del prestito secondo un apposito piano di ammortamento.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 17

Patrimonio della società

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di leggi; dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 25,00;

dalla riserva legale;

dall'eventuale sovrapprezzo azioni;

dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori; dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere b) ed c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Articolo 18 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta

al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

Articolo 19 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;

a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo; ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

la restante parte a riserva straordinaria;

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 20

Organi della Società

Sono organi della Società:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di amministrazione;

il Presidente della Società;

il Collegio sindacale;

il Collegio dei Probiviri;

il Comitato Consultivo;

il Presidente Onorario.

Articolo 21

Natura dell'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 22

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

modificazioni dello Statuto;

scioglimento anticipato della Società;

nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

approvazione del bilancio di esercizio;

nomina e revoca del Consiglio di amministrazione, nomina del Collegio sindacale e del Presidente dello stesso Collegio e, quando previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile.

determinazione dei compensi per gli Amministratori per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;

responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci;

e. deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea della legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la Cooperativa, di un Presidente onorario al fine di riconoscere, con il conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto.

Il Presidente onorario eventualmente nominato può essere anche designato a far parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso esso non ne faccia parte, può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso Consiglio con funzione consultiva e senza diritto di voto. Il Presidente onorario riceve copia dell'ordine del giorno delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, e può chiedere di essere sentito su specifici argomenti.

Articolo 23

Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;

nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

L'avviso deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 2366 del Codice Civile e deve essere pubblicato mediante affissione nei locali della "Cassa" e nelle bacheche aziendali delle singole società.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni entro 120 giorni ovvero entro il maggior termine di 180 giorni previsto dalla legge.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

L'Assemblea è convocata nella sede sociale; può essere convocata in altra sede, purché nel Comune ove ha sede la Società ovvero in uno dei Comuni di residenza dei propri soci.

Articolo 24

Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. I soci in mora nei versamenti non possono esercitare il diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione con la maggioranza di metà dei presenti in caso di assemblea ordinaria e di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti in caso di assemblea straordinaria, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-

dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni il segretario il Consigliere o il dipendente della Società designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla società. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 25

Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

ARTICOLO 26

Assemblee separate

Ove si verificasse che i soci dipendenti di aziende di cui all'art.1 raggiungano il numero di 500, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali.

Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero infe-

riore al 30% dei soci regolarmente iscritti al libro soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Articolo 27

Composizione del Consiglio di Amministrazione - Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 a 7 membri determinati dall'assemblea. Un membro può essere nominato da un'azienda da cui i soci dipendono. Il Consiglio è eletto dall'assemblea fra soggetti, persone fisiche, aventi i requisiti previsti dalla legge per le società cooperative ed aventi i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n.385, e determinati con Decreto Ministeriale 30 Dicembre 1998 n.516, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I membri saranno quelli che riporteranno il maggior numero di voti nelle elezioni. Esso nella sua prima seduta elegge nel suo seno un Presidente e può anche nominare un comitato esecutivo di tre membri scelti fra i consiglieri di amministrazione o anche un unico consigliere delegato di amministrazione, determinandone i poteri.

Qualora uno dei Consiglieri, per un motivo qualsiasi, decade dalla sua carica, viene sostituito da chi ha riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.

In casi di inadempimento alle sue funzioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato esecutivo o l'amministratore unico delibera su quanto non sia di competenza della assemblea dei soci.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 28

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il

Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 29

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa partecipazione sociale;

propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio

predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle quote di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge.

Articolo 30

Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque almeno una volta al bimestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione; il tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 31

Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.

Al Presidente, in particolare, competono:

la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

l'incasso delle somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;

la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;

gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci;

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 32

Compiti e funzionamento del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio sindacale, il controllo contabile della Società.

Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea, delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Società; richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza

assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 33

Composizione, nomina e doveri del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due Sindaci supplenti. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente può essere riservata ad un'azienda da cui i soci dipendono. I Sindaci supplenti non fanno parte del Collegio sindacale e non partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.

Tutti i sindaci, effettivi e supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata dal mandato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della Società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 35

Requisiti mutualistici

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di non ripartibilità delle riserve (art. 19) e di devoluzione del patrimonio (art. 34, n. 2) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 36

Il Comitato consultivo

Il Comitato consultivo esprime pareri nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, individuate con regolamento dell'assemblea ordinaria e può sottoporre in ogni caso proposte e raccomandazioni non vincolanti al consiglio di amministrazione ed all'assemblea dei soci.

Il comitato consultivo è composto da un numero di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti stabilito dall'assemblea ordinaria, e scelti fra i soci della società. I membri del comitato sono eletti dall'assemblea ordinaria, e in caso di necessità sono eletti mediante il sistema della rappresentanza proporzionale dei soci dell'azienda o ente di appartenenza.

I membri del comitato durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Qualora si verifichi la cessazione della carica di un componente prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione nella prima assemblea utile mediante delibera dell'assemblea ordinaria. Il comitato si riunisce ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno dal C. d. A., dall'assemblea dei soci o su richiesta della maggioranza più uno degli stessi componenti il comitato consultivo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. La carica di componente del comitato consultivo è gratuita e non spetta alcun rimborso spese

Articolo 37 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, componenti dell'Organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Catania. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti dell'Organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

L'arbitro giudica quale amichevole compositore, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; l'arbitro decide secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile, quando per decidere abbia conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.

Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Articolo 38

Composizione e funzionamento del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci e non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è nominato dall'assemblea.

I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente.

Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta.

In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

F.to: Barbagallo Rosario Mario; Guido Salanitro.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle imprese